



Comune di Pellizzano

Provincia di Trento

Pellizzano, 02.03.2009

Prot. 923

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 (convertito con Legge n. 126 dd. 24.07.2008)

ESENZIONE ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Con il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29.05.2008, convertito con Legge n. 126 dd. 24.07.2008) è stata disposta, con alcune limitate eccezioni, l'esenzione dell'abitazione principale dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili a decorrere dal 2008.

A partire dall'inizio del 2008, è esclusa pertanto dal pagamento dell'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per abitazione principale si deve intendere l'unità immobiliare (di tipo abitativo, di solito contraddistinta dalle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) all'interno della quale il soggetto passivo (proprietario o titolare di altro diritto reale) ha la propria residenza anagrafica. Sono state espressamente escluse dall'esenzione e quindi continueranno a pagare l'imposta, le abitazioni principali contraddistinte da categorie catastali considerate di lusso (A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville e A/9 castelli, palazzi, ...).

Il punto 10 della RISOLUZIONE N. 12/DF del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE prot. 12677 dd. 05.06.2008 stabilisce che, con l'abrogazione del comma 4 del D. Lgs. 504 del 1992 operata dal DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93, non è più applicabile l'aliquota agevolata per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale. La validità della deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2007 dd. 26.11.2007, per l'applicabilità dell'aliquota agevolata nel Comune di Pellizzano per queste fattispecie, è possibile quindi solo fino al 1° giugno 2008 (cioè fino all'entrata in vigore del D.L. stesso), per tutti coloro che avevano presentato al protocollo comunale apposita autocertificazione redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune, entro il termine per il versamento della prima rata ICI.

La Risoluzione n. 12 nega inoltre l'applicabilità dell'esenzione I.C.I. per le abitazioni dei soggetti passivi iscritti all'A.I.R.E. (alle stesse, purché non locate, si può pertanto applicare solo esclusivamente la detrazione per abitazione principale negli importi sotto riportati, l'aliquota applicata continua ad essere quella ordinaria).

L'esenzione è estesa anche:

- all'eventuale pertinenza dell'abitazione principale (nei limiti della regolamentazione comunale: UNA) e cioè garage, box e depositi;
- alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli), purché i beneficiari del comodato vi abbiano eletto la loro residenza anagrafica;
- alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) su un'altra abitazione principale situata nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale;
- all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata.

ALIQUOTA ORDINARIA **6,0 %**

ALIQUOTA FABBRICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ALBERGHIERA **5,5 %**

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9) **4,5 %**

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9) PER GLI IMMOBILI SITI:

➔ **NELLE FRAZIONI DI CASTELLO E TERMENAGO (ESCLUSA ZONA DI CLAIANO)** **€ 258,23**

➔ **NEL RIMANENTE TERRITORIO DEL COMUNE DI PELLIZZANO** **€ 129,11**

NR. PERTINENZE A CUI VIENE ESTESA LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE: 1

ART. 6 REGOLAMENTO COMUNALE - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D. Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

ALTRE ALIQUOTE SPECIFICHE

NO



Comune di Pellizzano

Provincia di Trento

REQUISITI NECESSARI PER L'ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DI FAMILIARI E PARENTI:

ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE - Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli), sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. La cessione a titolo gratuito deve essere comprovata dal cedente con autocertificazione, da produrre ai competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3, co. 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

PER IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI È NECESSARIO PRESENTARE UN'AUTOCERTIFICAZIONE redatta su modelli predisposti e forniti dal Comune (disponibili alla pagina web www.comune.pellizzano.tn.it), entro il termine di versamento della prima rata ICI (della seconda se si entra in possesso dei requisiti dopo il termine di scadenza della prima rata), tale certificazione vale fino a successiva variazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione I.C.I., nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui ha auto inizio il possesso dell'immobile/area fabbricabile oppure siano intervenute le variazioni previste e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. I modelli e le relative istruzioni sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet www.comune.pellizzano.tn.it.

TIPO DI MODELLO RICHIESTO

COMUNALE/MINISTERIALE

PAGAMENTO ANNUO MINIMO

€ 10,33

ARROTONDAMENTI: dall'1.1.2007 i versamenti dovuti per i tributi comunali vanno effettuati arrotondando l'IMPORTO TOTALE DA VERSARE all'Euro inferiore o superiore (50 centesimi = Euro superiore), e quindi senza centesimi

SCADENZA ACCONTO (50% dell'imposta)/UNICA RATA

16 GIUGNO 2009

SCADENZA SALDO

16 DICEMBRE 2009

METODO DI PAGAMENTO

BOLLETTINO DI C/C POSTALE N. 88769641

Intestato a **EQUITALIA TAA-SÜDTIROL SPA PELLIZZANO-TN-ICI**

ALTRI METODI DI PAGAMENTO

F24 (Codice Ente G428)

REGOLAMENTO e MODULISTICA ICI sono disponibili

nella nuova sezione "TRIBUTI e TARIFFE" del sito:

www.comune.pellizzano.tn.it

OBBLIGO DI DICHIARARE ALL'UFFICIO DEL CATASTO I FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE O CON SITUAZIONI DI FATTO NON PIÙ COERENTI CON I CLASSAMENTI A SEGUITO DI INTERVENUTE VARIAZIONI EDILIZIE.

Si ricorda che i fabbricati di nuova costruzione devono essere dichiarati all'Ufficio del Catasto **ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO DIVENUTI UTILIZZABILI**. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate anche le **variazioni d'immobili** che si trovino in situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali a seguito di intervenute variazioni edilizie, come, ad esempio, nel caso di ristrutturazione, risanamento, ampliamento, cambio di destinazione d'uso, eccetera.

Si sottolinea che la data rilevante ai fini dell'obbligo è quella da cui i fabbricati risultano "servibili all'uso": ciò significa che **agli effetti della denuncia al Catasto conta l'effettivo utilizzo o utilizzabilità e non ha alcuna rilevanza l'ultimazione dei lavori o l'abitabilità o l'agibilità**.

L'omissione della dichiarazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.066,00 per ciascuna unità immobiliare** da parte del Catasto.

Si informa inoltre che la Legge 31.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) impone, all'art 1 comma 340, ai Comuni di invitare i contribuenti ad adempiere al suddetto obbligo assegnando un termine di novanta giorni, dandone nel contempo comunicazione all'Ufficio del Catasto, che provvederà ad irrogare la sanzione sopracitata agli inadempienti. Nel caso in cui il contribuente non provveda, tramite un tecnico abilitato, a presentare la dichiarazione entro tale termine, l'Ufficio del Catasto procederà d'Ufficio con spese a carico dell'interessato.

È perciò opportuno che gli interessati si attivino al più presto per evitare l'applicazione di sanzioni e spese.

L'Ufficio Tributi del Comune è disponibile per maggiori informazioni in merito.

I contenuti del presente documento sono aggiornati al 29/09/2009

IL SINDACO
DEL COMUNE DI PELLIZZANO
f.to Bontempelli Michele

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bezzi Giuliana

U:\NICI\INFORMATIVE\NICI - INFORMATIVA 2009.doc

Comune di Pellizzano
Piazza S. Maria, 6 – 38020 Pellizzano (TN)
Tel. 0463.751.128 - Fax 0463.751.249

P.IVA/CF 001 4913 0221
Servizio Tributi e Tariffe: ✉ tributi@comune.pellizzano.tn.it
Sito internet: 🌐 www.comune.pellizzano.tn.it

Orario di Apertura al Pubblico: 🕒 dal lunedì al venerdì 8.00-12.00